

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2022/1008 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2022

**che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti agricoli e industriali non prodotti nell'Unione ed evitare in tal modo perturbazioni nel mercato per tali prodotti, i dazi della tariffa doganale comune del tipo indicato nell'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> («dazi TDC») su detti prodotti sono stati sospesi dal regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio <sup>(2)</sup>. Di conseguenza, i prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla.
- (2) La produzione dell'Unione di alcuni prodotti che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è inadeguata a soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione. Poiché è nell'interesse dell'Unione garantire un approvvigionamento adeguato di taluni prodotti e tenuto conto del fatto che prodotti identici, equivalenti o di sostituzione non sono fabbricati in quantità sufficienti all'interno dell'Unione, è necessario concedere una sospensione completa dei dazi TDC su tali prodotti.
- (3) Al fine di promuovere una produzione integrata di batterie nell'Unione conformemente alla comunicazione della Commissione, del 17 maggio 2018, dal titolo «L'Europa in movimento – Una mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, interconnessa e pulita», è opportuno concedere una sospensione parziale dei dazi TDC per alcuni prodotti relativi alla produzione di batterie che non figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. È opportuno fissare al 31 dicembre 2022 la data per il riesame obbligatorio di tali sospensioni affinché tale riesame possa prendere in considerazione l'evoluzione a breve termine del settore delle batterie nell'Unione.
- (4) Occorre modificare la designazione e la classificazione dei prodotti per alcune sospensioni dei dazi TDC contenute nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche nel mercato.
- (5) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere le sospensioni dei dazi TDC per alcuni prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) 2021/2278. È opportuno pertanto sopprimere le sospensioni per tali prodotti con effetto a decorrere dal 1° luglio 2022.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013 (GU L 466 del 29.12.2021, pag. 1).

- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2278.
- (7) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime di sospensioni tariffarie autonome e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione, del 13 dicembre 2011, in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, le modifiche di cui al presente regolamento riguardanti le sospensioni tariffarie per i prodotti in questione dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2022. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2022

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
B. LE MAIRE

---

## ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è modificato come segue:

- 1) le voci con i seguenti numeri di serie sono soppresse: 0.3965, 0.4050, 0.4890, 0.4934, 0.5487, 0.7369, 0.8088 e 0.8210;
- 2) le seguenti voci sostituiscono quelle recanti gli stessi numeri di serie:

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
«0.7284	ex 2106 90 92 ex 3504 00 90	50 10	Idrolizzato di proteine della caseina contenente: — in peso almeno 20 %, ma non più di 70 % di aminoacidi liberi e — peptoni di cui, in peso, più di 90 % con massa molecolare inferiore o uguale a 2 000 Da	0 %	-	31.12.2022
0.2542	ex 2903 47 00	20	1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (HFC-245fa) (CAS RN 460-73-1)	0 %	-	31.12.2023
0.3616	ex 2922 19 00	53	2-(2-metossifenossi)etanamina (CAS RN 1836-62-0) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2024
0.8137	ex 3208 90 19 ex 3911 90 99	13 63	Miscela contenente, in peso: — tra il 20 % e il 40 % di un copolimero di ossido di metile e vinile e di maleato di monobutile (CAS RN 25119-68-0); — tra il 7 % e il 20 % di un copolimero di ossido di metile e vinile e di maleato di monoetile (CAS RN 25087-06-3); — tra il 40 % e il 65 % di etanolo (CAS RN 64-17-5), — tra l'1 % e il 7 % di butan-1-olo (CAS RN 71-36-3)	0 %	-	31.12.2025
0.5560	ex 3904 69 80	85	Copolimero di etilene e clorotrifluoroetilene, modificato o no con esafluoroisobutilene, con o senza carica	0 %	-	31.12.2022
0.2759	ex 3907 30 00	40	Resina epossidica, contenente, in peso, 70 % o più di diossido di silicio, destinata all'incapsulamento di prodotti delle voci 8504, 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 o 8548 (*)	0 %	-	31.12.2023

0.5172	ex 3912 39 85	40	Ipomellosa (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	-	31.12.2022
0.4844	ex 3921 90 55	25	Fogli o rotoli preimpregnati contenenti resina polimmidica	0 %	-	31.12.2024
0.8024	ex 5603 14 10	30	Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato: — di peso pari o superiore a 160 g/m <sup>2</sup> ma non superiore a 300 g/m <sup>2</sup> , — con efficienza di filtrazione conforme alla norma DIN 60335-2-69: filtro di classe M minimo, — pieghevoli, con almeno uno dei seguenti trattamenti: — spalmatura o rivestimento con politetrafluoroetilene (PTFE), — spalmatura con particelle di alluminio, — spalmatura di ritardanti di fiamma a base di fosforo, — spalmatura di nanofibra di un polimero contenente poliammide, poliuretano o fluoro	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
0.5987	ex 5603 14 90	60	Tessuti non tessuti "spun-bonded" in polietilene tereftalato: — di peso pari o superiore a 160 g/m <sup>2</sup> ma non superiore a 300 g/m <sup>2</sup> , — con efficienza di filtrazione conforme alla norma DIN 60335-2-69: filtro di classe M minimo, — pieghevoli, — con o senza membrane di politetrafluoroetilene espanso (ePTFE)	0 %	m <sup>2</sup>	31.12.2023
0.4476	ex 7019 61 00 ex 7019 61 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 65 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 66 00 ex 7019 90 00 ex 7019 90 00	11 19 11 12 13 14 15 18 19 11 12 13 14 15 18 19 11 19	Tessuto di fibre di vetro impregnato di resina epossidica, con un coefficiente di espansione termica fra 30°C e 120°C (determinato secondo il metodo IPC-TM 650) pari o superiore a: — 10ppm per°C ma non superiore a 12ppm per°C in lunghezza e larghezza e pari o superiore a — 20ppm per°C ma non superiore a 30ppm per°C in spessore, con una temperatura di transizione vetrosa pari o superiore a 152°C ma non superiore a 153°C (determinata secondo il metodo IPC-TM-650)	0 %	-	31.12.2023

0.7996	ex 8418 99 90	20	Blocco di attacco in alluminio per la connessione ad un collettore del condensatore nel processo di saldatura: <ul style="list-style-type: none"> <li>— a gutemperato T6 o T5,</li> <li>— di peso non superiore a 150 g,</li> <li>— di lunghezza compresa tra 20 mm e 150 mm,</li> <li>— con unida di fissaggio in un pezzo unico</li> </ul>	0 %	p/st	31.12.2025
0.8004	ex 8418 99 90	30	Profilo dell'essiccatore per ricevitore per la connessione ad un collettore del condensatore nel processo di saldatura con: <ul style="list-style-type: none"> <li>— appiattimento brasato massimo di 0,2 mm,</li> <li>— peso compreso tra 100 g e 600 g,</li> <li>— guida di fissaggio in un pezzo unico</li> </ul>	0 %	p/st	31.12.2025
0.7375	ex 8481 10 19 ex 8481 10 99	30 20	Riduttore di pressione elettromagnetico <ul style="list-style-type: none"> <li>— con un pistone,</li> <li>— con una pressione di esercizio non superiore a 325 mPa,</li> <li>— con un connettore in plastica con 2 piedini in argento o stagno o argentati o stagnati o placcati in argento e stagno</li> </ul>	0 %	-	31.12.2022
0.7029	ex 8505 11 00	47	Articoli di forma triangolare, quadrata, rettangolare o trapezoidale, anche ad arco o con angoli arrotondati od obliqui, destinati a diventare magneti permanenti dopo la magnetizzazione, contenenti neodimio, ferro e boro, aventi le seguenti dimensioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>— lunghezza pari o superiore a 9 mm, ma non superiore a 105 mm,</li> <li>— larghezza pari o superiore a 5 mm, ma non superiore a 105 mm, e</li> <li>— altezza pari o superiore a 2 mm, ma non superiore a 55 mm</li> </ul>	0 %	-	31.12.2026
0.5548	ex 8507 60 00	50	Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici a batterie agli ioni di litio con: <ul style="list-style-type: none"> <li>— lunghezza compresa tra 298 mm e 500 mm,</li> <li>— larghezza compresa tra 33,5 mm e 209 mm,</li> <li>— altezza compresa tra 75 mm e 228 mm,</li> <li>— peso compreso tra 3,6 kg e 17 kg, e</li> <li>— una potenza compresa tra 458 Wh e 2 900 Wh</li> </ul>	1,3 %	-	31.12.2022

0.7489	ex 8529 90 92	78	Moduli OLED costituiti da una o più celle di vetro o di plastica TFT, — con misura diagonale dello schermo pari o superiore a 121 cm ma non superiore a 224 cm, — di spessore non superiore a 55 mm — contenenti materia organica — con elettronica di controllo unicamente per indirizzamento pixel, — con interfaccia V-by-One, con o senza presa per l'alimentazione elettrica, — con o senza coperchio posteriore del tipo usato per la fabbricazione di televisori e monitor	0 %	-	31.12.2023
0.3959	ex 8540 71 00	20	Magnetron per regime continuo: — a frequenza fissa di 2 460 MHz, — magnete imballato, — portata sonda, — una potenza di uscita compresa tra 960 e 1 500 W	0 %	-	31.12.2023
0.6687	ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	30 40	Cuscino di sicurezza cucito gonfiabile in fibra poliammidica altamente resistente: — piegato in modo da formare un imballo tridimensionale, fissato mediante formatura termica, apposite cuciture di fissaggio, rivestimento in tessuto o graffette di plastica, o — cuscino di sicurezza piatto, anche con formatura termica	0 %	p/st	31.12.2025

(<sup>1</sup>) La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.»;

3) le voci seguenti sono aggiunte o inserite secondo l'ordine numerico dei codici NC e TARIC nella seconda e terza colonna:

Numero di serie	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi	Unità supplementare	Data prevista per il riesame obbligatorio
«0.8296	ex 2826 90 80	30	Esaffluorofosfato di litio (CAS RN 21 324-40-3) con purezza, in peso, di 99 % o più	2,7 %	-	31.12.2022
0.8237	ex 2845 90 10	10	4-(terz-butil)-2-(2-(metil-d3)propan-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)fenolo (CAS RN 2342594-40-3) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2026

0.8282	ex 2903 19 00	20	1,3-dicloropropano (CAS RN 142-28-9) con purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8241	ex 2909 49 80	30	3,4-dimetossibenzil alcole (CAS RN 93-03-8) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8288	ex 2914 40 90	10	Benzoino (CAS RN 119-53-9) con purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8311	ex 2915 90 70	38	Acido pelargonico (CAS RN 112-05-0) con purezza, in peso, di 95 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8302	ex 2917 19 80	55	Acido maleico (CAS RN 110-16-7) con purezza, in peso, di 99 % o più	3,2 %	-	31.12.2022
0.8255	ex 2917 39 95	45	Acido 3-(4-clorofenil)glutarico (CAS RN 35271-74-0) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8256	ex 2918 30 00	55	3-osso-pentanoato di metile (CAS RN 30414-53-0) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8297	ex 2920 90 10	45	Carbonato di etilene (CAS RN 96-49-1) con purezza, in peso, di 99 % o più	3,2 %	-	31.12.2022
0.8298	ex 2920 90 10	55	Carbonato di vinilene (CAS RN 872-36-6) con purezza, in peso, di 99,9 % o più	3,2 %	-	31.12.2022
0.8299	ex 2920 90 10	65	Carbonato di vinil etilene (CAS RN 4427-96-7) con purezza, in peso, di 99 % o più	3,2 %	-	31.12.2022
0.8234	ex 2922 49 85	33	Acido 4-ammino-2-clorobenzoico (CAS RN 2457-76-3) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8236	ex 2922 49 85	43	Maleato di (e)-etil 4-(dimetilammino) but-2-enoato (CAS RN 1690340-79-4) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2026

0.8283	ex 2924 19 00	48	Cloruro di <i>n,n</i> -dimetilcarbamoile (CAS RN 79-44-7) con purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8235	ex 2924 29 70	32	Acetammide di <i>n</i> -(4-ammino-2-etossifenil) (CAS RN 848655-78-7) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8258	ex 2924 29 70	36	<i>N,n'</i> -(2-cloro-5-metil-1,4-fenilene)bis [3-ossobutiramme] (CAS RN 41131-65-1) con purezza, in peso, di 97 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8272	ex 2931 90 00	30	<i>Terz</i> -butilclorodimetilsilano (CAS RN 18162-48-6) con purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8252	ex 2932 19 00	55	(3 <i>S</i> )-3-[4-[(5-bromo-2-clorofenil)metil]fenossi]tetraidro-furano (CAS RN 915095-89-5) con purezza, in peso, di 97 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8257	ex 2932 99 00	28	1,4,7,10,13-pentaossaciclopentadecano (CAS RN 33100-27-5) con purezza, in peso, di 90 % o più, il residuo consiste principalmente in precursori lineari	0 %	-	31.12.2026
0.8240	ex 2933 19 90	53	Acido 3-[2-(dispiro[2.0.2 <sup>4</sup> .1 <sup>3</sup> ]eptan-7-il)etossi]-1 <i>H</i> -pirazolo-4-carbossilico (CAS RN 2608048-67-3) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8312	ex 2933 21 00	45	Sodio (5 <i>S</i> ,8 <i>S</i> )-8-metossi-2,4-diosso-1,3-diazaspiro [4.5]decan-3-ide (CAS RN 1400584-86-2) con purezza, in peso, di 90 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8238	ex 2933 39 99	15	( <i>S</i> )-6-bromo-2-(4-(3-(1,3-diossoisindolin-2-il)propil)-2,2-dimetilpirrolidin-1-il)nicotinammide (CAS RN 2606972-45-4) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8239	ex 2933 39 99	18	Perfluorofenil 6-fluoropiridina-2-solfonato (CAS RN 2608048-81-1) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2026



0.8266	ex 2933 39 99	42	Maleato di glasdegib (INN) (CAS RN 2030410-25-2) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8248	ex 2933 59 95	38	5-(5-clorosolfonil-2-etossifenil)-1-metil-3-propil-1,6-diidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidin-7-one (CAS n. 139756-22-2) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8243	ex 2933 59 95	41	2-(4-fenossifenil)-7-(piperidin-4-il)-4,5,6,7-tetraidropirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carbonitrile (CAS RN 2190506-57-9) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8290	ex 2933 99 80	18	2-(2-etossifenil)-5-metil-7-propilimidazolo[5,1-f][1,2,4]-triazin-4(3H)-one (CAS RN 224789-21-3) con purezza, in peso, di 95 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8249	ex 2933 99 80	22	Cloruro di dibenz[b,f]azepina-5-carbonile (CAS RN 33948-22-0) con purezza, in peso, di 98 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8284	ex 2933 99 80	32	1H-1,2,3-triazolo (CAS RN 288-36-8) o 2H-1,2,3-triazolo (CAS RN 288-35-7) con purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8250	ex 2934 99 90	18	Carbossilato di metil (1R,3R)-1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(2-cloroacetil)-1,3,4,9-tetraidropirido[5,4-b]indolo-3- (CAS RN 171489-59-1) con purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8253	ex 2934 99 90	22	4-(ossiran-2-ilmetossi)-9H-carbazolo (CAS RN 51997-51-4) con purezza, in peso, di 97 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8267	ex 2934 99 90	35	Sodio di nusinersen (INNM) (CAS RN 1258984-36-9) con purezza, in peso, di 95 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8289	ex 2934 99 90	71	3,4-dicloro-1,2,5-tiadiazolo (CAS RN 5728-20-1) con purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2026

0.8276	ex 2935 90 90	22	Benzoato di metil 2-(clorosolfonil)-4-(metilsolfonamidometil) (CAS RN 393509-79-0) con purezza, in peso, di 90 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8277	ex 2935 90 90	24	3-(((4-metilfenil)solfonil)carbamoil)ammino)fenil 4-metilbenzenesolfonato (CAS RN 232938-43-1) con purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8273	ex 3812 39 90	45	Prodotti di reazione di 2-amminoetanolo con cicloesano e prodotti di reazione perossidati di n-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina-2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina (CAS RN 191743-75-6) con purezza, in peso, di 99 % o più	0 %	-	31.12.2026
0.8278	ex 3824 99 92	94	(([[2-(trifluorometil)fenil]carbonil)ammino]metil acetato (CAS RN 895525-72-1) con un contenuto di almeno 45 % in peso disciolto in n,n-dimetilacetammide (CAS RN 127-19-5)	0 %	-	31.12.2026
0.8287	ex 3824 99 92	95	Soluzione di metil cis-1-[[[(2,5-dimetilfenil)acetil]ammino]-4-metossicicloesano]carbossilato (CAS RN 203313-47-7) in n,n-dimetilacetammide (CAS RN 127-19-5), contenente in peso tra il 25 % e il 45 % del carbossilato	0 %	-	31.12.2026
0.8268	ex 3917 32 00	30	Tubo termoretraibile: — contenente, in peso, 80 % o più di polimero, — con una resistenza di isolamento di 90 MW o più, — con una rigidità dielettrica di 35 kV / mm o più, — con uno spessore di parete compreso tra 0,04 mm e 0,9 mm, — con una larghezza piatta compresa fra 18 mm e 156 mm, destinato alla fabbricazione di condensatori elettrolitici all'alluminio ( <sup>1</sup> )	0 %	-	31.12.2022
0.8274	ex 3920 61 00	50	Pellicola coestrusa con strato principale di policarbonato e strato superficiale di polimetilmetacrilato con: — spessore totale compreso tra 230 µm e 270 µm,	0 %	-	31.12.2026

			<ul style="list-style-type: none"> <li>— spessore dello strato superiore compreso tra 40 µm e 55 µm,</li> <li>— rugosità definita della superficie dello strato superiore inferiore o uguale a 0,5 µm (secondo la norma ISO 4287),</li> <li>— strato superiore stabilizzato ai raggi UV</li> </ul>			
0.8291	ex 3921 90 55	60	<p>Membrana composta da uno strato di poliammide e uno strato di polisolfone su uno strato di supporto di cellulosa con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— spessore totale compreso tra 0,25 mm e 0,40 mm,</li> <li>— peso totale compreso tra 109 g/m<sup>2</sup> e 114 g/m<sup>2</sup></li> </ul>	0 %	-	31.12.2026
0.8265	ex 7007 11 10	10	<p>Vetro di sicurezza specificamente sagomato e temperato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— con larghezza compresa tra 200 mm e 600 mm,</li> <li>— con altezza compresa tra 150 mm e 500 mm,</li> </ul> <p>destinato alla fabbricazione di finestrini di automobili (!)</p>	0 %	-	31.12.2026
0.8247	ex 8302 10 00	20	<p>Cerniera per bracciolo in magnesio con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lunghezza compresa fra 255 mm e 265 mm,</li> <li>— larghezza compresa fra 155 mm e 165 mm,</li> <li>— altezza compresa fra 115 mm e 125 mm,</li> <li>— fori di montaggio per un meccanismo di serratura</li> </ul>	0 %	-	31.12.2026
0.8304	ex 8302 30 00	20	<p>Due supporti in acciaio formati a freddo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— con lunghezza compresa tra 160 mm e 180 mm,</li> <li>— con larghezza compresa tra 60 mm e 80 mm,</li> <li>— con altezza compresa tra 60 mm e 80 mm,</li> <li>— con connessione rivettata rimovibile,</li> <li>— con o senza respingente elastomerico,</li> <li>— che formano un meccanismo per il movimento indiretto del meccanismo del regolatore di posizione longitudinale dei sedili di autoveicoli, che interagiscono con il gancio di sicurezza,</li> <li>— collegati al meccanismo del regolatore di posizione longitudinale per mezzo di una connessione a vite smontabile, rivettatura, saldatura o saldatura a punti</li> </ul>	0 %	-	31.12.2026

0.8260	ex 8407 34 10	10	<p>Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cilindrata uguale o superiore a 1 200 cm<sup>3</sup> ma non superiore a 2 000 cm<sup>3</sup></li> <li>— potenza superiore a 95 kW ma non superiore a 135 kW,</li> <li>— peso non superiore a 120 kg,</li> </ul> <p>destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di veicoli a motore della voce 8703 (<sup>1</sup>)</p>	0 %	-	31.12.2026
0.8300	ex 8408 90 65 ex 8408 90 67 ex 8408 90 81	20 20 20	<p>Motori a pistone, con accensione per compressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— di tipo in linea,</li> <li>— di cilindrata uguale o superiore a 7 100 cm<sup>3</sup> ma non superiore a 18 000 cm<sup>3</sup>,</li> <li>— di potenza uguale o superiore a 205 kW ma non superiore a 597 kW,</li> <li>— con modulo di post-trattamento dei gas di scarico,</li> <li>— con dimensioni esterne larghezza/altezza/profondità non superiori a 1 310/1 300/1 040 mm o 2 005/1 505/1 300 mm o 2 005/1 505/1 800 mm,</li> </ul> <p>destinati a essere utilizzati nella fabbricazione di macchinari per la frantumazione, la setacciatura e la separazione (<sup>1</sup>)</p>	0 %	-	31.12.2026
0.8244	ex 8409 91 00	85	<p>Forma di testata per motore a 4 cilindri con 10 anime, di lega di alluminio EN AC-45500, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nessun altro componente,</li> <li>— durezza pari o superiore a 52 HRB,</li> <li>— dimensione dei difetti di colata non superiore a 0,4 mm con non oltre 10 difetti per cm<sup>2</sup>,</li> <li>— spaziatura del braccio dendrite in camera di combustione non superiore a 25 µm,</li> <li>— progettazione a due piani della camicia d'acqua e</li> <li>— peso compreso tra 18 kg e 19 kg,</li> <li>— lunghezza compresa tra 506 e 510 mm,</li> <li>— altezza compresa tra 282 mm e 286 mm,</li> <li>— larghezza compresa tra 143,7 mm e 144,3 mm,</li> </ul> <p>in un'unica partita di 1 000 pezzi o più</p>	0 %	-	31.12.2026
0.8303	ex 8483 40 25	20	<p>Riduttore con vite senza fine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in un alloggiamento in lega di alluminio,</li> <li>— con vite senza fine in plastica o acciaio,</li> <li>— con fori di montaggio,</li> <li>— con direzione di funzionamento reversibile a 90 gradi,</li> <li>— con rapporto di trasmissione 4:19,</li> </ul>	0 %	-	31.12.2026

			<ul style="list-style-type: none"> <li>— munito di vite conduttrice di lunghezza pari a 333 mm e una ruota dentata incorporata nel supporto, con o senza supporto per la vite conduttrice,</li> </ul> <p>per una connessione indiretta al motore del sistema di guida dei sedili di autovetture (!)</p>			
0.8285	ex 8501 53 50	40	<p>Motore di trazione a corrente alternata a magnete permanente, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— potenza continua compresa tra 110 kW e 150 kW,</li> <li>— sistema di raffreddamento ad acqua,</li> <li>— lunghezza totale compresa tra 460 mm e 590 mm,</li> <li>— larghezza compresa tra 450 mm e 580 mm,</li> <li>— altezza totale compresa tra 490 mm e 590 mm,</li> <li>— peso non superiore a 310 kg,</li> <li>— 4 punti di montaggio</li> </ul>	0 %	-	31.12.2026
0.8259	ex 8507 60 00	73	<p>Accumulatori elettrici al litio-ion composti da 3 moduli contenenti 102 celle in totale, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— potenza nominale di 51 Ah per cella,</li> <li>— tensione nominale compresa tra 285 V e 426 V,</li> <li>— peso compreso tra 33 kg e 36 kg per modulo,</li> <li>— lunghezza compresa tra 1 400 mm e 1 600 mm,</li> <li>— altezza compresa tra 340 mm e 395 mm,</li> <li>— larghezza compresa tra 220 mm e 420 mm,</li> </ul> <p>destinati alla fabbricazione dei veicoli di cui alle sottovoci 8703 60 e 8703 80 (!)</p>	1,3 %	-	31.12.2022
0.8275	ex 8507 60 00	83	<p>Moduli per l'assemblaggio di accumulatori elettrici al litio-ion con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— lunghezza compresa tra 570 mm e 610 mm,</li> <li>— larghezza compresa tra 210 mm e 240 mm,</li> <li>— altezza compresa tra 100 mm e 120 mm,</li> <li>— peso compreso tra 28 kg e 35 kg, e</li> <li>— capacità non superiore a 2 500 Ah ed energia nominale inferiore a 7,5 kW,</li> </ul> <p>destinati alla fabbricazione dei veicoli di cui alle sottovoci 8703 60, 8703 70, 8703 80 e 8704 60 (!)</p>	1,3 %	-	31.12.2022

0.8286	ex 8507 60 00	88	Batteria agli ioni di litio ricaricabile, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>— un fusibile,</li> <li>— progettazione "cell-to-pack",</li> <li>— lunghezza compresa tra 1 050 mm e 1 070 mm,</li> <li>— larghezza compresa tra 624 mm e 636 mm,</li> <li>— altezza compresa tra 235 mm e 245 mm,</li> <li>— massa compresa tra 214,4 kg e 227,6 kg,</li> <li>— capacità di 228 Ah,</li> <li>— alloggiamento esterno superiore di materiale composito,</li> <li>— grado di protezione IP68,</li> <li>— densità energetica di 220 Wh/l o superiore,</li> <li>— energia specifica di 159 Wh/kg o superiore,</li> <li>— senza contatti,</li> </ul> destinata alla fabbricazione di batterie per autobus elettrici <sup>(1)</sup>	1,3 %	-	31.12.2022
0.8279	ex 8708 40 20	80	Scatola del cambio senza convertitore di coppia, avente: <ul style="list-style-type: none"> <li>— doppia frizione,</li> <li>— 7 o più marce avanti,</li> <li>— 1 retromarcia,</li> <li>— coppia massima di 390 Nm,</li> <li>— anche con motore elettrico integrato,</li> <li>— altezza compresa tra 480 mm e 600 mm,</li> <li>— larghezza compresa tra 350 mm e 450 mm, e</li> <li>— peso compreso tra 80 kg e 110 kg,</li> </ul> destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione di veicoli a motore della voce 8703 <sup>(1)</sup>	0 %	-	31.12.2026
0.8292	ex 8708 95 99	50	Sistema di gonfiaggio per airbag contenente sia materie pirotecniche, sia gas freddo, usati come propellente per sacche gonfiabili di sicurezza per veicoli, in ciascuna partita singola di 1 000 pezzi o più	0 %	-	31.12.2026

<sup>(1)</sup> La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale dell'uso finale a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.».